MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1951, N. 1128, SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Art. 6

Indennità di carovita

L'ultimo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

Versione in vigore dal 1 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Estremi	Legge 19 dicembre 1956, n. 1442
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-18-ottobre-1951-n-1128-sull-ordinamento/art-6-indennita-di-carovita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it